



DELIBERAZIONE N. 125 DEL 09.12.2020

OGGETTO: Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali anno 2021.

Il Presidente in merito all'argomento posto in trattazione riferisce che con Deliberazione n. 46 del 26.06.2018 la Giunta Camerale - ratificando la Determinazione Presidenziale n. 8 del 23.05.2018 - ha designato l'Avv. Celestina Barile, funzionario camerale titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa "Legale", quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della C.C.I.A.A. di Bari fino al 31.12.2018, figura manageriale referente del Garante della Privacy con requisiti e competenze specialistiche - destinato ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 come previsto dall'art. 37 - che deve essere dotata della necessaria autonomia ed indipendenza, secondo le Linee Guida sui responsabili della protezione dati, elaborate dal Gruppo di lavoro 'Articolo 29' per la protezione dei dati.

Con successive Deliberazioni di Giunta n. 115 del 03.12.2018 e n. 151 del 19.12.2019, essendo prevista una designazione sistematica di tale figura, l'incarico di RPD della Camera di Commercio di Bari è stato prorogato in capo all'Avv. Celestina Barile, rispettivamente, fino al 31.12.2019 e fino al 31.12.2020.

Stante l'imminente scadenza del suddetto incarico, occorre provvedere alla designazione del RPD dell'Ente dall'01.01.2021 fino al 31.12.2021 al fine di consentire la prosecuzione di tutte le attività poste in essere, ex lege previste.

Il RPD o DPO (*Data Protection Officer - Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR*) può essere nominato sia scegliendo tra consulenti esterni, che - come si è ritenuto più opportuno fare con i provvedimenti su richiamati - individuandolo tra i dipendenti attraverso un'adeguata ricognizione tendente a garantire anche l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.

Al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 37, par. 5 del RGPD (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*) o GDPR (*General Data Protection Regulation*), che prevede "*Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*", nell'atto di designazione devono risultare succintamente indicate anche le motivazioni che hanno indotto l'ente a individuare, nella persona fisica selezionata, il proprio RPD. La specificazione dei criteri utilizzati nella valutazione compiuta dall'Ente nella scelta di tale figura, oltre a essere indice di trasparenza e di buona amministrazione, costituisce anche elemento di valutazione del rispetto del principio di «responsabilizzazione».

Il RGPD non fornisce specifiche indicazioni al riguardo. È opportuno, in primo luogo, valutare se il complesso dei compiti assegnati al RPD - aventi rilevanza interna (consulenza, pareri, sorveglianza sul rispetto delle disposizioni) ed esterna (cooperazione



con l'Autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti) - siano (o meno) compatibili con le mansioni ordinariamente affidate ai dipendenti con qualifica non dirigenziale.

Nelle FAQ pubblicate sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali, relativamente alla qualifica che deve avere il RPD in ambito pubblico, nel caso sia un dipendente, si precisa:

< In merito, l'art. 38, par. 3, del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti". Il Considerando 97 aggiunge che i RPD "dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente". Ciò significa, come chiarito nelle Linee guida, che «il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati».

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 38, par. 3, del RGPD, il RPD «riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento». Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, nel caso in cui si opti per un RPD interno, sarebbe quindi in linea di massima preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e tenendo conto della complessità dei trattamenti, la designazione sia conferita a un dirigente ovvero a un funzionario di alta professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione. >

Ciò, principalmente, per due ordini di ragioni: poiché a tale figura deve essere garantito di poter operare con un grado di sufficiente autonomia e in maniera indipendente senza ricevere istruzioni sull'approccio da seguire o sull'interpretazione da dare a una specifica questione e poiché la stessa deve avere un rapporto diretto con il vertice gerarchico del titolare o del responsabile del trattamento.

In ogni caso, il DPO (interno o esterno che sia), per poter svolgere i suoi compiti non deve essere in possesso di uno specifico attestato né di un'apposita abilitazione, ma deve solo possedere il necessario grado di professionalità. Di conseguenza, le eventuali certificazioni delle competenze non sono indispensabili per la nomina.

Il Presidente, nel rammentare che è rimessa alle Pubbliche Amministrazioni la valutazione dei requisiti necessari al RPD per svolgere i compiti previsti dall'art. 39 del GDPR, invita la Giunta ad esprimersi in merito alla designazione dell'RPD della C.C.I.A.A. di Bari dall'01.01.2021 fino al 31.12.2021, attraverso idonea ricognizione - tendente a garantire la più ampia possibilità di selezionare tale figura all'interno dell'Ente in assenza di situazioni di conflitto di interesse - tra tutti i Funzionari camerali titolari di P.O. in possesso dei requisiti e competenze specialistiche e del necessario grado di professionalità, come



previsto dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, che siano dotati della prevista autonomia e indipendenza, secondo le Linee guida del Garante della Privacy.

A riguardo il Presidente formula la proposta di designare quale RPD della C.C.I.A.A. di Bari dall'01.01.2021 fino al 31.12.2021 la Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, attualmente Titolare della P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione" e già unica Titolare dell'incarico di Alta Professionalità istituito dall'Ente dal 30.12.2004 al 31.07.2015 ("Alta Professionalità afferente lo Staff") e dal 16.11.2015 al 21.05.2019 ("Alta Professionalità – Programmazione, Organizzazione ed Audit Strategico"). Nel rappresentare che tale Funzionario camerale è in possesso dei requisiti e competenze specialistiche, come previsto dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, e che è dotato della necessaria autonomia e indipendenza secondo le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali, manifesta l'avviso di ritenere giusto il riconoscimento alla Dott.ssa Maria Teresa Monopoli delle elevate qualità professionali possedute - per le abilità e competenze manageriali dimostrate - rilevando altresì che l'incarico di RPD della C.C.I.A.A. di Bari riveste carattere gratuito.

Il Presidente invita quindi la Giunta ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Visto il D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 25.10.2019 con la quale, fra l'altro, è confermata l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019, e sono, altresì, confermati tutti gli altri incarichi assegnati con le Deliberazioni di Giunta n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- Visto che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)"* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, arricchito con riferimenti ai Considerando ed aggiornato alle rettifiche



pubblicate sulla G.U. dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei Dati Personali (RPD) (artt. 37-39);

- Visto il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- Visto che il predetto Regolamento (UE) 2016/679 prevede l'obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare il RPD ogniqualvolta *"il trattamento è effettuato da un'Autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali"* (art. 37, par. 1, lett. a);
- Considerato che la Camera di Commercio di Bari è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- Visto che le predette disposizioni prevedono che il RPD *"può essere un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi"* (art. 37, par. 6) e che, al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 37, par. 5 del RGPD, *"Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39"* e che *"il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base al trattamento di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento"* nonché che *"Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente"* (Considerando n. 97 del RGPD);
- Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 46 del 26.06.2018 di ratifica della Determinazione Presidenziale n. 8 del 23.05.2018 con la quale è stato designato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) della Camera di Commercio di Bari nella persona dell'Avv. Celestina Barile, funzionario camerale titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa "Legale", fino alla data 31.12.2018;
- Richiamate le Deliberazioni di Giunta n. 115 del 03.12.2018 e n. 151 del 19.12.2019, con le quali - essendo prevista una designazione sistematica di tale figura - l'incarico di RPD della Camera di Commercio di Bari è stato prorogato in capo all'Avv. Celestina Barile, rispettivamente, fino al 31.12.2019 e fino al 31.12.2020;
- Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 48 del 13.06.2018 avente ad oggetto *"InfoCamere S.C.P.A.: affidamento servizio di formazione e supporto gestione adempimenti privacy relativi all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Variazione del Budget Direzionale ex articolo 12, comma 4, del DPR 254/2005"*;



- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 86 del 25.07.2019 avente ad oggetto *"Approvazione procedura di gestione dei Data Breach ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679"*;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 87 del 25.07.2019 avente ad oggetto *"Nomina Responsabile trattamento dati privacy per conto del titolare"* con la quale il Segretario Generale pro-tempore dell'Ente o suo f.f. è stato designato al trattamento di dati personali per conto del Titolare, al fine di garantire l'adozione delle necessarie misure organizzative, e sono stati conferiti allo stesso - operante sotto l'autorità diretta del Titolare del trattamento - i compiti e le funzioni connesse al trattamento *de quo* previste dalla normativa vigente, disponendo che le modalità più opportune per autorizzare il soggetto designato al trattamento dei dati personali siano individuate nei termini previsti dalla legge;
- Visto che con la medesima Deliberazione di Giunta n. 87 del 25.07.2019 è stata altresì designata la Dott.ssa Rosa Carbonara, dipendente camerale assegnata al Servizio Legale, quale Referente Interno di supporto al RPD preposto al coordinamento delle attività in ambito di privacy in carico all'Ente, stabilendo che nella *"Procedura di gestione del Data Breach"* ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di violazione dei dati personali, la stessa sia componente permanente del Team Crisi unitamente al Responsabile Ced ed al RPD della C.C.I.A.A. di Bari;
- Richiamata la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 50 del 14.10.2020 avente ad oggetto *"Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Approvazione del modello organizzativo e del connesso sistema di responsabilità"*;
- Dato atto che il 31.12.2020 verrà a scadenza l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) della Camera di Commercio di Bari;
- Ritenuto opportuno individuare il RPD dell'Ente tra i dipendenti attraverso un'idonea ricognizione tendente a garantire anche l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, valutando se il complesso dei compiti assegnati al RPD - aventi rilevanza interna (consulenza, pareri, sorveglianza sul rispetto delle disposizioni) ed esterna (cooperazione con l'autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti) - siano (o meno) compatibili con le mansioni ordinariamente affidate ai dipendenti con qualifica non dirigenziale;
- Preso atto delle FAQ pubblicate sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali, relativamente alla qualifica che deve avere il RPD nel caso sia un dipendente, nelle quali si precisa:
< *In merito, l'art. 38, par. 3, del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti". Il Considerando 97 aggiunge che i RPD "dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente". Ciò significa, come chiarito nelle Linee guida, che «il*



RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati».

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 38, par. 3, del RGPD, il RPD «riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento». Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, nel caso in cui si opti per un RPD interno, sarebbe quindi in linea di massima preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e tenendo conto della complessità dei trattamenti, la designazione sia conferita a un dirigente ovvero a un funzionario di alta professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione. >

- Considerato che alla figura del RPD deve essere garantito di poter operare con un grado di sufficiente autonomia e in maniera indipendente senza ricevere istruzioni sull'approccio da seguire o sull'interpretazione da dare a una specifica questione e che la stessa deve avere un rapporto diretto con il vertice gerarchico del Titolare o del Responsabile del trattamento;
- Dato atto che la specificazione dei criteri utilizzati nella valutazione compiuta dall'Ente nella scelta di tale figura, oltre a essere indice di trasparenza e di buona amministrazione, costituisce anche elemento di valutazione del rispetto del principio di «responsabilizzazione»;
- Condivisa pienamente la proposta formulata dal Presidente Ambrosi di designare quale RPD della C.C.I.A.A. di Bari dall'01.01.2021 fino al 31.12.2021 la Dott.ssa Maria Teresa Monopoli attualmente Titolare della P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione" e già unica Titolare dell'incarico di Alta Professionalità istituito dall'Ente dal 30.12.2004 al 31.07.2015 ("Alta Professionalità afferente lo Staff") e dal 16.11.2015 al 21.05.2019 ("Alta Professionalità - Programmazione, Organizzazione ed Audit Strategico"), Funzionario camerale in possesso dei requisiti e competenze specialistiche, come previsto dall'art. 37, par. 5, del Regolamento (UE) 2016/679, e dotato della necessaria autonomia e indipendenza secondo le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali, riconoscendo le elevate qualità professionali possedute dalla Dott.ssa Maria Teresa Monopoli - per le abilità e competenze manageriali dimostrate - considerato altresì che la stessa non si trova in situazioni di conflitto d'interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare e che l'incarico di RPD della C.C.I.A.A. di Bari riveste carattere gratuito;
- Ritenuto, pertanto, di designare la Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, attualmente Titolare della P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione" quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) della Camera di Commercio di Bari dall'01.01.2021 al 31.12.2021, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento e della prosecuzione di tutte le attività già poste in essere



con le garanzie richieste, sotto il profilo della competenza specialistica, autonomia, indipendenza e dell'assenza di situazioni che possano dare adito a conflitti di interesse;

- Dato atto che l'ambito di intervento del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) comprende tutti i trattamenti di dati personali posti in essere dalla Camera di Commercio di Bari, compresa l'attività eventualmente delegata a soggetti esterni (persone fisiche e giuridiche), nonché quelli per i quali la Camera di Commercio di Bari è stata nominata Responsabile ex art. 28 del GDPR, e che il RPD viene periodicamente consultato per la verifica, in generale, della *compliance privacy* da parte dell'Ente, nonché viene tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, riferendo direttamente alla *governance* del Titolare del trattamento a seconda delle circostanze e delle prerogative specifiche degli Organi anche sulla base della ripartizione dei compiti e delle responsabilità interne alla Camera specificamente definite nel "*Modello organizzativo individuazione dei ruoli Privacy e del connesso sistema di responsabilità*" adottato con Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 50 del 14.10.2020;
- Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, l'RPD è incaricato di svolgere - in piena autonomia e indipendenza con le prerogative ed i poteri che gli sono riconosciuti e nel rispetto degli obblighi e dei vincoli su di esso gravanti - i compiti e funzioni delineati nella sezione DPO - DATA PROTECTION OFFICER del suddetto "*Modello organizzativo individuazione dei ruoli Privacy e del connesso sistema di responsabilità*", al quale integralmente si rinvia, ed in particolare:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
 - d) cooperare con l'Autorità di controllo;
 - e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualsiasi altra questione;
 - f) esprimere formale parere su tutte le questioni privacy su cui viene interpellato, supportare l'Ente nella rivalutazione delle misure di sicurezza adeguate, fornire le valutazioni di verifica degli adempimenti individuati nell'elenco dei "*principali documenti di accountability*" di cui al paragrafo "La CCIAA QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO" del Modello organizzativo adottato con Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 50 del 14.10.2020;



- g) partecipare, se richiesto, ad incontri operativi ai vari livelli in cui vengono assunte decisioni relative al trattamento dei dati personali, al fine di fornire la propria opinione;
- h) rendersi immediatamente disponibile, in caso di data breach, fornendo consulenza all'Ente per la valutazione circa la necessità di notificazione al Garante e agli interessati, nonché fornendo supporto per la corretta predisposizione delle stesse e per la tenuta del Registro dei data breach;
- i) fungere da punto di contatto e curare i rapporti con gli interessati, coinvolgendo e supportando il vertice gerarchico dell'Ente e i singoli Dirigenti competenti nell'analisi e nella gestione delle istanze che vengano sottoposte agli Interessati, rivolgendosi quest'ultimi all'Ente o direttamente al DPO, con riferimento ai diritti di cui agli artt. 12 e ss. del GDPR (con la specificazione che anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei diritti sia sottoposta dall'Interessato direttamente al DPO, il riconoscimento o meno del diritto fatto valere spetta unicamente al Titolare del trattamento);
- l) formalizzare periodiche relazioni, almeno semestrali, al vertice gerarchico dell'Ente, contenenti la descrizione delle attività di supporto interno e di controllo effettuate, il resoconto relativo all'implementazione delle misure suggerite, nonché una valutazione sia generale che specifica sulla *compliance* della CCIAA al GDPR;
- Dato atto che il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri, e che al fine di garantire i necessari requisiti di autonomia ed indipendenza nell'esecuzione dell'incarico sono attribuiti al DPO i poteri e le prerogative indicati nel "*Modello organizzativo individuazione dei ruoli Privacy e del connesso sistema di responsabilità*" a cui si rinvia;
 - Dato atto, altresì, che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, Titolare del trattamento si impegna a:
 - assicurare che il Responsabile della Protezione dei Dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
 - sostenere il Responsabile della Protezione dei Dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie al fine di garantire l'ottimale svolgimento di tali compiti, per accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica, demandando al Segretario Generale la valutazione dell'opportunità/necessità di mettere eventualmente a disposizione del RPD risorse adeguate - in relazione alla complessità (amministrativa e tecnologica) e/o sensibilità dei trattamenti ed alla complessità dell'Organizzazione - onde garantire che la funzione "protezione dati" possa operare con efficienza e contare su risorse sufficienti - anche con riferimento al Gruppo di Lavoro - in proporzione al trattamento svolto;
 - assicurare che il Responsabile della Protezione dei Dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti;
 - non rimuovere o penalizzare il Responsabile della Protezione dei Dati per l'adempimento dei propri compiti;



- garantire che il Responsabile della Protezione dei Dati eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza assicurando che allo stesso non vengano assegnati compiti e funzioni che diano adito a un conflitto di interessi;
- Richiamati, altresì, i compiti del Titolare del trattamento secondo la suddivisione derivante dai poteri decisionali assegnati alla Giunta camerale ed al Segretario Generale, riportati nella sezione “La CCIAA QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO” del Modello organizzativo adottato con Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 50 del 14.10.2020 a cui si rinvia;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile, in merito alla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali, nonché sulla ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale f.f. in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunza in videoconferenza,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

1. di designare la Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Funzionario camerale, Titolare della P.O. “Staff di Presidenza e di Direzione”, come Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari dall'01.01.2021 al 31.12.2021;
2. di disporre che l'eventuale assegnazione di compiti aggiuntivi, rispetto a quelli richiamati nel presente provvedimento di designazione, dovrà comportare la modifica e/o l'integrazione dello stesso;
3. di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, recapito telefonico, indirizzo e-mail) vengano resi disponibili nella intranet camerale dell'Ente e che venga effettuata la pubblicazione dei dati di contatto del RPD sul sito internet istituzionale;
4. di provvedere ad effettuare, mediante la procedura telematica disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, la variazione della comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali dei dati di contatto del nuovo RPD designato dalla C.C.I.A.A. di Bari;



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Avv. Vincenzo Pignataro)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)